

Delibera n. 31/2019

Avvio di procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera c), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante "Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)".

L'Autorità, nella sua riunione dell'11 aprile 2019

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e s.m.i., che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);

VISTO il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante "Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)" e, in particolare, l'articolo 37:

- comma 8, ai sensi del quale *"L'organismo di regolazione ha il potere di chiedere informazioni al gestore dell'infrastruttura, ai richiedenti ed a qualunque altra parte interessata. Le informazioni richieste sono fornite entro un lasso di tempo ragionevole, fissato dall'organismo di regolazione, non superiore a un mese, salvo in circostanze eccezionali, in cui l'organismo di regolazione concorda e autorizza una proroga limitata del termine, che non può superare due settimane addizionali. Le informazioni che devono essere fornite all'organismo di regolazione comprendono tutti i dati che detto organismo chiede nell'ambito della sua funzione decisoria, di monitoraggio e di controllo della concorrenza sui mercati dei servizi ferroviari. Sono compresi i dati necessari per scopi statistici e di osservazione del mercato"*;
- comma 14, lettera c), il quale prevede che, *"qualora i destinatari di una richiesta dell'organismo non forniscano le informazioni o forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero senza giustificato motivo non forniscano le informazioni nel termine stabilito, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000"*;

VISTO il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 57/2015, del 22 luglio 2015;

VISTA la nota prot. ART 10531/2018, del 6 dicembre 2018, con cui l'Autorità - al fine di verificare il livello di adempimento, da parte dei Gestori delle reti ferroviarie regionali interconnesse, e ricomprese nell'elenco di cui all'Allegato A del D.M. 5 agosto 2016, alle disposizioni del citato decreto legislativo n. 112/2015 - ha richiesto alla società La

Ferroviana Italiana S.p.A. di trasmettere documentazione e informazioni, entro e non oltre il 18 gennaio 2019;

RILEVATO che la società La Ferroviana Italiana S.p.A., nel suddetto termine e a tutt'oggi, non ha fornito le informazioni e la documentazione richieste dall'Autorità con la citata nota prot. 10531/2018;

RITENUTO pertanto, che sussistono i presupposti per l'avvio di un procedimento, nei confronti di La Ferroviana Italiana S.p.A., per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio per la violazione dell'articolo 37, comma 14, lettera c), del decreto legislativo n. 112/2015;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. l'avvio, nei confronti di La Ferroviana Italiana S.p.A., di un procedimento, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l'eventuale adozione di provvedimento sanzionatorio per la violazione dell'articolo 37, comma 14, lettera c), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112;
2. all'esito del procedimento potrebbe essere irrogata, per la violazione di cui al punto 1, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 50.000,00 (cinquantamila/00) a euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lett. c), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112;
3. il responsabile del procedimento è il direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Bernardo Argiolas, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.587;
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni - Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie difensive e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
6. il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa, presentare all'Ufficio Vigilanza e sanzioni proposte di impegni idonei a rimuovere la contestazione avanzata;
7. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
8. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centottanta giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;

9. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a La Ferroviaria Italiana S.p.A.

Torino, 11 aprile 2019

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)